

Comune di Sandrigo

Relazione sulla gestione e
Nota Integrativa

**“BILANCIO CONSOLIDATO
ESERCIZIO 2017
COMUNE DI SANDRIGO”**

Premessa

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali consente di reperire informazioni utili a livello centrale (Organi di Governo, Parlamento, ecc.) sull'effettiva consistenza della spesa pubblica, intesa in senso lato, ovvero posta in essere sia direttamente dagli enti pubblici (Comuni, Province e Regioni), che indirettamente da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

La finalità è quella di monitorare i flussi finanziari delle risorse pubbliche, al fine di programmare al meglio le politiche economiche globali, valutandone l'efficacia a posteriori, anche ai fini correttivi.

Tale livello informativo, inoltre, è di utilità anche per la pubblica amministrazione "capogruppo", per i medesimi scopi informativi, programmatori e correttivi.

Il processo programmatorio-gestionale dell'Ente, che prende l'avvio con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione e si conclude nel Rendiconto, trae dal Bilancio Consolidato un ulteriore fonte informativa preziosa per orientare la pianificazione e la programmazione del "Gruppo".

Il bilancio consolidato integra quindi le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti, qualora le attività da questi svolte vengano realizzate anche attraverso enti strumentali e società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Il tema del consolidamento dei conti pubblici è uno degli aspetti innovativi affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare questo argomento è stato affrontato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L.196/2009 e D.Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi prevede che: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati".

Il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto l'articolo 147 - quater del TUEL, disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Nel corso del 2017 è stato approvato il D.M. 11 agosto 2017 che ha inciso in maniera sostanziale sul principio contabile applicato n. 4/4 relativo al bilancio consolidato, ampliando e chiarendo numerosi aspetti, tra i quali:

- ridefinizione dei criteri per la determinazione del gruppo pubblica amministrazione e del gruppo bilancio consolidato, con particolare riferimento alle fondazioni ed alle società partecipate, modificando il concetto di influenza dominante e del concetto di irrilevanza al fine di escludere soggetti del primo gruppo dal secondo gruppo;
- indicazione della necessità di riclassificazione da parte delle società degli schemi di bilancio privatistici di cui al D.Lgs. 130/2015 in conformità a quelli armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con la precisazione che la conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo costituisce una responsabilità dell'entità da consolidare.;
- maggiore specificazione delle operazioni preliminari in merito alla riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra - gruppo.

Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In particolare il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale e devono:

- seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;
- collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Il bilancio consolidato è obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 118/2011, con le seguenti eccezioni:

- gli enti non sperimentatori potevano rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;
- i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

Pertanto a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, tutti gli enti devono procedere a redigere il bilancio consolidato.

Al fine dello sviluppo del sistema informativo economico-patrimoniale l'Ente locale, in veste di capogruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati ed è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali documenti contabili e non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva del Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l'andamento economico d'esercizio. Tali documenti vengono definiti nella loro struttura dal Comune di Sandrigo, in qualità di capogruppo.

Allegato obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati con un commento complessivo sull'andamento del Gruppo.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Sandrigo secondo il dettato del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il presente documento pertanto analizza i seguenti aspetti:

1. Area e metodo di consolidamento;
2. Operazioni preliminari al consolidamento;
3. Consolidamento
4. Nota integrativa

Area e metodo di consolidamento

La prima attività richiesta per la redazione del bilancio consolidato consiste nel procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta, secondo i criteri e le regole contenuti nei principi contabili.

1.a LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SANDRIGO

Il Comune di SANDRIGO partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

	DENOMINAZIONE	ANNO DI COSTITUZIONE	CAPITALE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI	ATTIVITA' SVOLTA
1	ACQUE VICENTINE SPA	2005	5.845.000,00	2,79	97,21	Gestione servizio idrico integrato
2	SO.RA.RIS SPA	1983	678.400,00	6,25	93,75	Attività di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
3	F.T.V. SPA DAL 25/02/2016 CONFERITA IN S.V.T. SRL DI CUI IL COMUNE NON E' MAI STATO SOCIO	1970	QUOTE LIQUIDATE A FINE 2017	0,06	99,94	Attività di trasporto pubblico

Il Comune di SANDRIGO partecipa inoltre ai seguenti organismi:

CONSORZI

	DENOMINAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI	QUOTA PARTECIPAZ. SOCIETA' PRIVATE
1	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	9,34	90,66	
2	CONSORZIO PER L'IGIENE AMBIENTE E TERRITORIO	2,25	97,75	
3	CONSIGLIO BACINO BACCHIGLIONE	0,766	99,24	
4	CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09	99,91	

1.b INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il "gruppo comunale" oggetto del consolidamento dei conti, comporta un importante lavoro di analisi delle proprie partecipazioni.

Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso e l'Amministrazione Comunale; in base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Sandrigo sulle singole società ed organismi partecipati si determina l'area di consolidamento.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Il D.M. 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile relativo al bilancio consolidato, specificando ed integrando le definizioni relative agli organismi partecipati e la metodologia di consolidamento: tali modifiche sono applicabili dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017, pertanto di tali modifiche si è tenuto conto per la definizione dei due elenchi.

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento;

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In base al DM 11 agosto 2018, in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Qui di seguito si evidenzia una breve tabella riassuntiva che riporta con chiarezza la normativa vigente in materia di organismi societari e utile alla definizione dell'area di consolidamento:

Ente strumentale controllato: enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni)	ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda
	ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda
	esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda
	ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione
	esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
Enti strumentali partecipati	enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente
Società controllate: nei confronti delle quali l'Ente	ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria
	ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali

	<p>contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.</p> <p>I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.</p> <p>L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.</p>
Società partecipate	<p>società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.</p> <p>Si ricorda che a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata sarà estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.</p>

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04/06/2018, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato; tale deliberazione ha valore per l'esercizio 2017, e prende in considerazione le novità in tema di soggetti da consolidare contenute nel D.M. 11 agosto 2017

Applicando i principi e la metodologia di cui sopra sono stati formati i seguenti gruppi:

- GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:


GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	
PARTECIPAZIONI DIRETTE	
Società partecipate	quota posseduta
SO.RA.RIS S.p.A.	6,25%
ACQUE VICENTINE S.p.A.	2,79%
FTV S.p.A. società liquidata il 29/12 /2017	0,06%
Enti strumentali partecipati	quota posseduta
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	9,34%
C.I.A.T.	2,25%
CONSIGLIO BACINO BACCHIGLIONE	0,766%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09%

- GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO

PARTECIPAZIONI DIRETTE	
Società partecipate	% di consolidamento
SO.RA.RIS S.p.A.	6,25%
ACQUE VICENTINE S.p.A.	2,79%
Enti strumentali partecipati	% di consolidamento
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	9,34%
C.I.A.T.	2,25%

Graficamente, il GAP può essere così rappresentato:

COMUNE DI SANDRIGO



Operazioni preliminari al consolidamento

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4 ed adottare lo schema predefinito dalla vigente normativa il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

A tal fine l'Ente capogruppo impartisce, prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo.

Con PEC prot. n.ri 8287-8295-8298-8308 del 11/06/2018, il Comune di Sandrigo ha impartito le direttive di cui sopra agli enti individuati nella delibera di Giunta n. 55 del 04/06/2018:

"Il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" all'art. 11-bis, comma 4 dispone: "Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione".

Il principio del "consolidamento e trasparenza dei conti pubblici" tra le amministrazioni territoriali e le società ed enti da esse partecipate, trova applicazione nel D.Lgs. n. 118/2011, nell'allegato 4/4 al DPCM 28.12.2011 e nell'allegato 11 contenente lo schema di bilancio consolidato.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 55 in data 04.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'elenco degli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Sandrigo", allegato alla presente nota, come definito in applicazione della normativa e dei principi sopra richiamati.

Poiché nell'elenco è compresa la Società/Ente in indirizzo, al fine di garantire l'approvazione del bilancio consolidato entro i termini di legge (30.9.2017), si invita la Società/Ente ad inviare entro e non oltre il 30.06.2018:

- il bilancio 2017 approvato dall'Assemblea dei soci, comprensivo degli allegati, accompagnato dalla nota integrativa;
- il prospetto "Rilevazione delle operazioni infragruppo" di cui all'allegato a) debitamente compilato.

Al fine di supportare la Vs. attività di ricognizione, raccolta e invio dati, si riporta:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4)
- allegato a) "Rilevazione delle operazioni infragruppo" ovvero delle operazioni intercorse Società/Enti ricompresi nel perimetro, finalizzate all'individuazione di debiti e crediti, costi e ricavi, utili e perdite.

La redazione del bilancio consolidato si inserisce nel percorso rispondente alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica ed è tanto più cogente se si considera quanto previsto dagli artt. 147-quater e 147-quinques del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, che ha modificato la tipologia dei controlli interni degli enti locali, diretti tra l'altro a verificare, anche attraverso la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi partecipati.

Distinti saluti.

*Il Responsabile Area Econ.-Finanziaria
(Maggian Maria Letizia)*

Allegato n. 4

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica

Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica non consente - contemporaneamente - di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni.

Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria il bilancio consolidato predisposto sulla base della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate.

Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe necessario predisporre due diversi bilanci consolidati.

Gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società.
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2013, per tutti gli enti in sperimentazione, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- predisposto in attuazione delle disposizioni di cui al titolo V del presente decreto e del presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascuno degli anni di sperimentazione;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Il gruppo "amministrazione pubblica"

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal titolo V del presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9 commi 7 e 8 del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel bilancio della capogruppo;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
4. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. Sulla base dei risultati della sperimentazione la definizione di società partecipata potrà essere estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:

3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Gli enti in sperimentazione, nell'ambito dei documenti riguardanti la programmazione della gestione degli esercizi 2012 e 2013 predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

c) enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione a meno che non abbiano già adottato una contabilità economico-patrimoniale analoga a quella prevista dal presente decreto per gli enti in contabilità finanziaria;

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo

Prima dell'avvio di ciascuno degli esercizi riguardanti la sperimentazione (2012 e 2013), o appena possibile, l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, nel corso della sperimentazione, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio pluriennale risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

4. Elaborazione del bilancio consolidato

4.1 Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare

Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capi gruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

4.2 Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di

eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Particolare attenzione va posta sulle partite "in transit" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrelevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

4.3 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza – ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi – è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

4.4 Consolidamento dei bilanci

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

5. La nota integrativa al bilancio consolidato

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

- della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.
- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo.
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di sperimentazione);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

6. Principio finale Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Allegato a)

Prospetto per la rilevazione delle operazioni infragruppo - LINEE GUIDA

Il presente prospetto è finalizzato al reperimento delle informazioni integrative necessarie per la redazione del Bilancio consolidato del Comune di Sandrigo, da predisporre ed approvare entro il 30 settembre 2018.

Il prospetto deve essere compilato da ogni ente o società ricompresi nel Gruppo Comune di Sandrigo, le cui risultanze economiche e patrimoniali saranno ricomprese nel Bilancio consolidato del Gruppo.

Secondo quanto previsto dal punto 3.2 del Principio contabile applicato nonché dall'art. 31 del D.Lgs. 127/1991, il prospetto è funzionale al reperimento delle seguenti informazioni:

- a) le partecipazioni in enti e società inclusi nel consolidamento;
- b) i crediti e i debiti tra gli enti e le società inclusi nel consolidamento;
- c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra gli enti e le società inclusi nel consolidamento;
- d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra enti e società inclusi nel consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio (diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi).

Nel caso di rapporti intrattenuti con enti e società del gruppo, per ogni tipologia di rapporto infragruppo, è necessario indicare la voce del bilancio di esercizio 2017 in cui sono ricompresi i relativi valori, nonché descriverne sinteticamente i presupposti, la natura e l'eventuale fiscalità indiretta applicata;

Nella pagina successiva è riportato un esempio dello schema di informazioni richieste: ogni ente o società è tenuto a personalizzare tale schema sulla base delle informazioni da comunicare.

A seguito delle informazioni che verranno raccolte presso tutti gli enti e le società del gruppo attraverso il presente prospetto, l'ufficio ragioneria del Comune di Sandrigo si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti e dati di dettaglio, al fine di procedere al completamento delle scritture di consolidamento.

Esempio

Soggetto compilatore:

Relazione

..... - Comune di Sandrigo

Partecipazioni detenute:

-

Crediti/debiti:

- Crediti per euro ricompresi nella voce C.II. Crediti verso controllanti dello Stato patrimoniale; il credito è correlato al
- Debiti per euro ricompresi nella voce D.9) Debiti verso controllate dello Stato patrimoniale; il debito è correlato al riconoscimento di corrispettivi integrativi

Proventi/oneri

- Proventi per euro ricompresi nella voce A 1) del Conto Economico ricavi delle vendite e delle prestazioni, corrispettivi conseguiti per lo svolgimento del servizio; aliquota IVA:

Operazioni infragruppo

- Cessione del bene per un importo pari ad euro oltre IVA (aliquota:); Valore del bene iscritto a bilancio al momento della dismissione euro; plusvalenza rilevata:

.....

Relazione

(indicare eventuali ulteriori relazioni)"

Al ricevimento degli atti, delle informazioni e dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato, segue una complessa attività di omogenizzazione dei dati: le verifiche preliminari riguardano le condizioni di uniformità temporale, formale e sostanziale.

In particolare, con riferimento all'uniformità temporale, si procede a verificare che i bilanci siano riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l'anno solare.

L'uniformità formale si ottiene attraverso previa riclassificazione dei bilanci approvati dalle singole partecipate secondo lo schema del bilancio consolidato vigente (allegato 11 al D. Lgs. 118/2011).

Gli enti locali devono raccordare tra di loro classificazioni e strutture di bilancio diverse, che caratterizzano, da una parte, il sistema contabile delle amministrazioni locali e, dall'altra parte, il sistema contabile delle imprese.

L'applicazione del d.lgs. 135/2015 ha reso i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

In particolare:

- nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;
- i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento = viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;
- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;

Tutte le voci difformemente rappresentate vanno ricondotte agli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011, anche in relazione al diverso dettaglio espositivo (in alcuni casi maggiore, in alcuni casi minore e quindi da rielaborare sulla base delle informazioni che gli organismi devono fornire alla capogruppo).

L'uniformità sostanziale è garantita attraverso le scritture contabili di rettifica.

La redazione del bilancio consolidato si ottiene attraverso la registrazione di due tipi principali di scritture contabili: le elisioni e le rettifiche.

La capogruppo deve farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo: la conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo costituisce una responsabilità dell'entità da consolidare.

Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

- a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;

b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

Le elisioni.

Considerato che le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria, le elisioni rappresentano scritture contabili finalizzate proprio a far sì che il bilancio consolidato includa soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Le scritture di elisione, pertanto, consentono di eliminare le operazioni e i saldi reciproci, che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, se non eliminate, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra - gruppo andando ad evidenziare:

- Le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
- Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;
- La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili

La scritture di elisione non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;
- l'eliminazione di crediti e debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, di oneri e proventi per trasferimenti o contributi o di costi e ricavi concernenti gli acquisti e le vendite.

Le rettifiche.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

E' accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Gli interventi di rettifica hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Occorrerà inoltre considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato;

Consolidamento

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. **metodo integrale**);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. **metodo proporzionale**).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo¹.

¹ Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – estratto punto 4.4

Il comune di Sandrigo ha adottato quale strumento di rettifica le informazioni recepite dalla società partecipata e dagli enti strumentali controllati oltre a quanto in possesso nel proprio sistema informativo che ha concorso alle certificazioni propria dell'attestazione ex Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 11 comma 6 lettera j [*Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate*].

Per quanto riguarda il metodo di calcolo in ambito di consolidamento integrale le partite infragruppo sono state stralciate per la loro totalità; mentre ove si è consolidato con il metodo proporzionale i valori dei rapporti infragruppo sono stati eliminati proporzionalmente alla percentuale detenuta.

Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In questo ambito concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione, o che non risultino per natura irrilevanti.

Si indicano, nella tabella sottostante, i metodi di consolidamento applicati per ogni organismo compreso nel gruppo di consolidamento:

DENOMINAZIONE	% DI CONSOLIDAMENTO	METODO DI CONSOLIDAMENTO
SO.RA.RIS S.PA	6.25 %	PROPORZIONALE
ACQUE VICENTINE SPA	2.79 %	PROPORZIONALE
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NE.VI	9.34 %	PROPORZIONALE
C.I.A.T	2.25 %	PROPORZIONALE

LA NOTA INTEGRATIVA

Criteri di valutazione

L'analisi della comparazione dei criteri di valutazione è stata effettuata nei confronti delle società partecipate e degli enti strumentali controllati facenti parte del perimetro di consolidamento al fine di esplicitare le regole che hanno portato alla stesura dei rispettivi bilanci ed evidenziare la necessità o meno di effettuare delle variazioni contabili ritenute necessarie per omogeneizzare i dati in essi ricompresi.

Da quanto esposto si desume una coincidenza dei principi contabili adottati tranne che per le diverse aliquote di ammortamento e dalla valorizzazione del magazzino. Le medesime non hanno ottenuto omogeneizzazione poiché discendenti da diverse peculiarità aziendali non sovrapponibili con la tabella delle percentuali di ammortamento proprie della capogruppo individuate nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico - patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria - punto 4.18 e per ragioni di veritiera e corretta rappresentazione dei dati di bilancio sono rimaste inalterate, medesima analisi si è svolta per il magazzino.

Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato mira a rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo inteso come un'unica realtà economica.

Si è proceduto, pertanto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale.

Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori a quelli reali.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo attività e passività o singoli componenti del conto economico. Altri interventi di rettifica hanno invece effetti sul risultato economico e sul patrimonio netto consolidati e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi;

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione.

I principali interventi di rettifica sono costituiti da:

- Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- Eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- Eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, come l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;

L'eliminazione di dati contabili se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante può essere evitata, motivando in nota integrativa.

L'irrilevanza degli elementi economici e patrimoniali è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

Di seguito si riportano le scritture di rettifica effettuate:

Bilancio	Voce	Tipologia	Dare	Avere	Rettifica
C.E.	Altre sopravvenienze passive	Costo/Ricavo	51.983		Pre-Consolidamento
C.E.	Altri oneri diversi di gestione	Costo/Ricavo		51.983	Pre-Consolidamento
C.E.	Altre sopravvenienze passive	Costo/Ricavo	246.00		Pre-Consolidamento
C.E.	Altri oneri diversi di gestione	Costo/Ricavo		246.00	Pre-Consolidamento
C.E.	Altre sopravvenienze passive	Costo/Ricavo	31.605,00		Pre-Consolidamento
C.E.	Altri oneri diversi di gestione	Costo/Ricavo		31.605,00	Pre-Consolidamento
S.P.	Crediti per rimborsi restituzione, recuperi di somme in conto capitale	Credito/ Debito		3.234,29	Elisioni infragruppo
S.P.	Altri debiti n.a.c	Credito/ Debito	3.234,29		Elisioni infragruppo
S.P.	Debiti vs Fornitori	Credito/ Debito	3.293,00		Elisioni infragruppo
S.P.	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	Credito/ Debito		3.293,00	Elisioni infragruppo
C.E.	Ricavi da servizi n.ac	Costo/ Ricavo			Elisioni infragruppo
C.E.	Acqua	Costo/ Ricavo			Elisioni infragruppo
S.P.	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	Credito/ Debito		2.114,00	Elisioni infragruppo
S.P.	Debiti vs Fornitori	Credito/ Debito	2.114,00		Elisioni infragruppo
S.P.	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	Credito/ Debito		404,00	Elisioni infragruppo
S.P.	Debiti vs Fornitori	Credito/ Debito	404.00		Elisioni infragruppo
C.E.	Ricavi da servizi n.a.c	Costo/ Ricavo	1.628,00		Elisioni infragruppo
C.E.	Acqua	Costo/ Ricavo		1.628,00	Elisioni infragruppo
C.E.	Ricavi da servizi n.a.c	Costo/ Ricavo	269.951,25		Elisioni infragruppo
C.E.	Altri servizi diversi n.a.c	Costo/ Ricavo		269.951,25	Elisioni infragruppo
C.E.	Altri servizi diversi n.ac.	Costo/ Ricavo		142.992,63	Elisioni infragruppo
C.E.	Ricavi da servizi n.a.c	Costo/ Ricavo	142.992,63		Elisioni infragruppo
S.P.	Crediti diversi	Credito/ Debito		3.876,13	Elisioni infragruppo
S.P.	Altri debiti n.a.c	Credito/ Debito	3.876,13		Elisioni infragruppo
S.P.	Debiti vs fornitori	Credito/ Debito	13.220,40		Elisioni infragruppo
S.P.	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	Credito/ Debito		13.220,40	Elisioni infragruppo

C.E	Altri servizi diversi n.a.c.	Costo/ Ricavo		104,52	Elisioni infragruppo
C.E	Altri proventi n.a.c	Costo/ Ricavo	104,52		Elisioni infragruppo
S.P	Crediti da fitti noleggi e locazioni	Credito/ Debito		31.642,80	Elisioni infragruppo
S.P	Altri debiti n.a.c	Credito/ Debito	31.642,80		Elisioni infragruppo
S.P	Debiti vs fornitori	Credito/ Debito	301.932,00		Elisioni infragruppo
S.P	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	Credito/ Debito		301.932,00	Elisioni infragruppo
S.P	Altri debiti n.a.c	Credito/ Debito	417,37		Elisioni infragruppo
S.P	Crediti diversi	Credito/ Debito		417,37	Elisioni infragruppo
C.E	Altri servizi diversi n.a.c	Costo/ Ricavo		526.665,00	Elisioni infragruppo
C.E	Ricavi da servizi n.a.c	Costo/ Ricavo	526.665,00		Elisioni infragruppo
S.P	Fondo di dotazione	Credito/ Debito	127.269,00		Rettif. partecipazioni
S.P	Partecipaz.in impr.controll. non incl. In amm.ne pubblica	Credito/ Debito		133.644,00	
S.P	Avviamento	Credito/ Debito	6.375,00		
S.P	Fondo di dotazione	Credito/ Debito	586,00		Rettif. partecipazioni
S.P	Partecipaz.in impr.controll. non incl. In amm.ne pubblica	Credito/ Debito		696,00	
S.P	Avviamento	Credito/ Debito	110,00		
S.P	Fondo di dotazione	Credito/ Debito	18.652,00		Rettif. partecipazioni
S.P	Partecipaz.in impr.controll. non incl. In amm.ne pubblica	Credito/ Debito		19.216,00	
S.P	Avviamento	Credito/ Debito	564,00		
S.P	Fondo di dotazione	Credito/ Debito	77.018,00		Rettif. partecipazioni
S.P	Partecipaz.in impr.controll. non incl. In amm.ne pubblica	Credito/ Debito		70.741,00	
S.P	Avviamento	Credito/ Debito		6.277,00	
C.E	Proventi derivanti dalla distrib. Di dividendi	Costo/Ricavo	574,00		DISTRIB.DIVIDENDI
S.P	Riserve da rivalutazione	Credito/Debito	8.613		DISTRIB. DIVIDENDI
S.P	Fondo di dotazione	Credito/Debito		9187,00	DISTRIB.DIVIDENDI

Schemi di Bilancio Consolidato

A seguire si riportano gli schemi dello Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato del gruppo Comune di Sandrigo:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all'arco temporale necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie:

- l'attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc...) e mobili di proprietà dell'ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo;

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali:

- I) Immobilizzazioni immateriali
- II) Immobilizzazioni materiali
- III) Immobilizzazioni finanziarie.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente delle concessioni, licenze e marchi e diritti simili; in tale voce vi sono i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso dei software.

Le società partecipate hanno indicato in queste voci anche le migliorie apportate su beni di terzi ed i costi di impianto e di ampliamento.

Si rimanda l'analisi delle singole voci nelle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a disposizione del gruppo comunale e passibili d'utilizzo pluriennale.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Trattasi di partecipazioni e conferimenti di capitali.

A seguito delle operazioni di consolidamento, il valore rappresentato è al netto di quello relativo all'elisione della voce di partecipazione nelle diverse società.

L'importo residuo di partecipazione si riferisce, pertanto, alla partecipazione in altri organismi partecipati non facenti parte dell'area di consolidamento.

RIMANENZE

La voce Rimanenze è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti in magazzino destinati al consumo, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio.

CREDITI

La voce Crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d'altra natura non costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito del Comune di Sandrigo con gli altri componenti del Gruppo Amministrazione pubblica ed i valori di credito/debito esistenti tra le singole società.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Misurano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o trasformabili in moneta di conto in brevissimo tempo, quali i depositi bancari.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

PASSIVITÀ

IL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha scadenza illimitata ed è costituito dalle risorse proprie dell'ente (netto patrimoniale), dalle riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di costruire per la parte destinata al finanziamento degli investimenti, e dal risultato economico dell'esercizio): misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

FONDI RISCHI ED ONERI E ALTRI ACCANTONAMENTI

Per il Comune di Sandrigo i fondi accantonati si riferiscono principalmente a passività potenziali vincolate nell'avanzo di amministrazione 2017 e al fondo per garanzie fidejussorie su prestito Credito Sportivo, oltre al fondo crediti dubbia esigibilità.

FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'ammontare del fondo trattamento di fine rapporto si riferisce esclusivamente alle società partecipate appartenenti al gruppo e rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità con le Leggi vigenti.

DEBITI

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite. Nella tabella si riportano i debiti del gruppo: anche in questo caso, come per i crediti, l'operazione di elisione nella fase di consolidamento ha comportato il fatto che nel bilancio consolidato siano rappresentati solo i debiti che il gruppo ha nei confronti di soggetti esterni al gruppo stesso.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Per la definizione di queste poste vedasi l'analisi dei ratei e risconti attivi.

Per il Comune le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono stati ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non rientrano tra le attività e passività.

Tra tali voci trovano collocazione per il Comune gli Impegni su esercizi futuri, corrispondenti agli impegni finanziari già assunti sui bilanci successivi al 2017, le altre voci sono invece evidenziate nelle note integrative delle società consolidate.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		993,75	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		993,75		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	175,44		BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	38.569,28	49.644,55	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.338,52	834,48	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.359,04	1.084,31	BI4	BI4
5	Avviamento	7.049,00		BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,22	540,06	BI6	BI6
9	Altre	114.272,90	7.310,94	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	163.764,40	59.414,34		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	Beni demaniali	12.206.040,98	11.647.482,51		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	12.206.040,98	11.647.482,51		
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.868.638,25	17.944.444,87		
2.1	Terreni	2.400.119,10	2.354.797,99	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	15.208.530,25	15.423.857,56		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	81.180,23	8.011,42	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	38.795,07	15.763,37	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	11.239,95	9.760,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	53.354,22	19.543,51		
2.7	Mobili e arredi	22.381,65	27.740,11		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	53.037,78			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.070.570,46	1.469.521,87	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.145.249,69	31.061.449,25		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.207.851,65	364.594,40	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	1.207.749,69	364.594,40	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	101,96			
2	Crediti verso	81,89		BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	81,89		BIII2c BIII2d	BIII2d

3	Altri titoli		0,11		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		1.207.933,65	364.594,40		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		32.516.947,74	31.485.457,99		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>		5.344,95		CI	CI
	Totale rimanenze		5.344,95			
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria		353.317,71	479.038,86		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>			-573.220,17		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		347.252,93	1.038.048,49		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		6.064,78	14.210,54		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		35.786,04	46.201,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		35.380,24	45.801,64		
b	<i>imprese controllate</i>		6,44		CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>				CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		399,36	399,36		
3	Verso clienti ed utenti		563.048,42	376.594,29	CII1	CII1
4	Altri Crediti		167.946,46	103.620,16	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		25.407,45			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		10.867,36	15.242,44		
c	<i>altri</i>		131.671,65	88.377,72		
	Totale crediti		1.120.098,63	1.005.454,31		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>					
1	Partecipazioni		62,50		CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli				CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		62,50			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>					
1	Conto di tesoreria		4.063.195,92	4.558.763,39		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		4.063.195,92	4.558.763,39		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>					
2	Altri depositi bancari e postali		84.578,45		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		21,83		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
	Totale disponibilità liquide		4.147.796,20	4.558.763,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		5.273.302,28	5.564.217,70		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi		18.506,83	30.595,64	D	D
2	Risconti attivi		13.314,60	2.714,17	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		31.821,43	33.309,81		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		37.822.071,45	37.083.979,25		

- (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	2.041.431,22	19.287.317,42	AI	AI
II	Riserve	27.254.066,46	11.064.601,54		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.630.640,11	2.932.598,75	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.016.463,80	4.448.753,83	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	335.996,65	3.683.248,96		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	24.270.349,23			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	616,67			
III	Risultato economico dell'esercizio	-27.502,74	-1.388.058,55	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	29.267.994,94	28.963.860,41		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29.267.994,94	28.963.860,41		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	480.573,00		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	6.277,00			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	486.850,00			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.075,14		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	30.075,14			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	137.907,85			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	478,22		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	137.316,45		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	113,18		D5	
2	Debiti verso fornitori	882.256,66	464.694,49	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	189.974,27	141.367,30		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	71.151,31	22.959,19		
c	<i>imprese controllate</i>	4,43		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	118.818,53	118.408,11		
5	Altri debiti	458.040,60	1.127.953,48	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	95.199,90	130.970,14		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	17.536,42	9.676,58		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	345.304,28	987.306,76		
	TOTALE DEBITI (D)	1.668.179,38	1.734.015,27		

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	25.461,57		E	E
II	Risconti passivi	6.343.510,42	6.386.103,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.342.216,60	6.386.103,57		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.342.216,60	6.386.103,57		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.293,82			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.368.971,99	6.386.103,57		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.822.071,45	37.083.979,25		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.781.537,66	1.222.849,69		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.781.537,66	1.222.849,69		

CONTO ECONOMICO

ANALISI

Al fine di comprendere l'efficacia e l'economicità dell'agire pubblico, può farsi riferimento al risultato dell'esercizio, quale valore esprime la capacità dell'ente pubblico, inteso in senso ampio, ovvero comprendente appunto gli enti consolidati, di stare sul mercato offrendo servizi alla collettività in modo sostenibile nel lungo periodo.

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree distinte: risultato della gestione "caratteristica", risultato della gestione finanziaria, risultato della gestione straordinaria.

Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, pari a complessivi € - 1.906.399,23 è determinato per differenza tra le risorse acquisite da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento per l'erogazione dei servizi, dall'altro.

Il risultato della gestione finanziaria pari a complessivi € 9.235,19 si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi;

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell'ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni) è pari a complessivi € 963.335,10.

Proventi e oneri straordinari

Sono indicate tra i proventi:

- le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal bilancio finanziario
- le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già calcolate).

Sono indicati tra gli oneri:

- le insussistenze dell'attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui
- le minusvalenze patrimoniali
- i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo III della spesa che in realtà generano un costo.

Il risultato dell'esercizio è pari ad € -27.502,74, al netto delle imposte.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.972.832,39	3.127.346,12		
2	Proventi da fondi perequativi	178.165,81	167.182,79		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	553.759,17	362.364,52		
a	Proventi da trasferimenti correnti	350.122,68	164.856,16		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	203.636,49	197.508,36		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.522.886,04	945.708,26	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	458.050,39	701.313,93		
b	Ricavi della vendita di beni	74.846,96	68.753,53		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	989.988,69	175.640,80		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	41,70		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	365.669,26	104.820,34	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.593.354,37	4.707.422,03		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	203.666,68	106.175,29	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.650.366,86	2.032.698,12	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	78.644,54	11.163,81	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.094.239,44	789.636,82		
a	Trasferimenti correnti	1.094.239,44	789.636,82		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.568.454,95	1.147.870,75	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.345.333,61	1.227.866,37	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	28.638,05	21.176,97	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.275.882,65	1.206.689,40	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	40.812,91		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	57,78		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	30.625,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	446.185,28	573.220,17	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	82.179,46	139.718,81	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.499.753,60	6.028.350,14		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.906.399,23	-1.320.928,11		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	13.190,32	11.490,39	C15	C15
a	da società controllate	4.016,24			
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti	9.174,08	11.490,39		
20	Altri proventi finanziari	19,12	526,32	C16	C16
Totale proventi finanziari		13.209,44	12.016,71		

	<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.974,25		C17
a	<i>Interessi passivi</i>			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	3.974,25		
	Totale oneri finanziari	3.974,25		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	9.235,19	12.016,71	

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	1.006.854,74		D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	1.006.854,74			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	990.159,15	36.515,12	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	8.999,48	11.442,59		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	32.109,64	25.072,53		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	949.050,03			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	990.159,15	36.515,12		
25	Oneri straordinari	26.824,05	40.652,13	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	4.950,76	3.500,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	18.357,29	31.219,58		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	3.516,00	5.932,55		E21d
	Totale oneri straordinari	26.824,05	40.652,13		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	963.335,10	-4.137,01		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	73.025,80	-1.313.048,41		
26	Imposte (*)	100.528,54	75.010,14	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-27.502,74	-1.388.058,55	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

CONCLUSIONI

Come dimostrato nelle sezioni precedenti, l'operazione di consolidamento ha portato ai seguenti risultati finali economici patrimoniali:

perdita di esercizio 2017: € - 27.502,74

patrimonio netto al 31/12/2017: € 29.267.994,94